RELAZIONE DEL CAPO SETTORE

In merito alle problematiche sollevate dall'ufficio ricostruzione e segnatamente alla questione relativa alla possibilità che alcune pratiche edilizie, che hanno avuto inizio al momento della ricostruzione post sisma, che non risultano ancora concluse poiché non sono state ancora collaudate con regolare SCA, siano caratterizzate da procedure tecnico/burocratiche non approvate espressamente dalla commissione articolo 5, ex legge 178/76.

In primo luogo occorre ricordare che le commissioni comunali previste dall'articolo 5 della legge 178/76 "Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968", deliberano in ordine:

- 1) all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;
- all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione;
- 3) alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo.

La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonché il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.

Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'art. 5, D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella L. 18 marzo 1968, n. 241, nonché all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo.

Dalla lettura della norma si desume, con estrema chiarezza, che il Legislatore ha voluto affidare alla speciale commissione articolo 5) poteri speciali nella trattazione delle pratiche edilizie che interessano la ricostruzione degli immobili distrutti dal sisma nella valle del Belice, conferendo a tale organo competenza univoca nel rilascio di atti autorizzativi alla realizzazione degli edifici ricostruiti a seguito del sisma del 1968 nella valle del Belice, ivi compresa la sostituzione della concessione edilizia con l'atto deliberativo della commissione che approva il progetto.

In tal senso si è espresso anche il Ministero dei LL.PP. con la circolare n. 22 del 21.06.1982 sui poteri della commissione comunale:

POTERI DELLA COMMISSIONE EX ART 5) LEGGE 178/76.

"I'articolo 5 della legge 178/76 stabilisce che le deliberazioni delle commissioni comunali sostituiscono ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, appare chiaro dalla lettura della norma che il parere della commissione istituita con l'articolo 5)...sia sostitutivo di ogni altro parere o determinazione con quest'ultima espressione dovendo intendersi anche l'atto di amministrazione attiva (compresa quindi la concessione edilizia)".

Ciò posto e assodata la competenza della speciale commissione articolo 5) nell'esame dei progetti di ricostruzione post sisma, per la trattazione delle istanze relative a pratiche edilizie con problematiche attinenti la regolarizzazione di natura tecnica ma anche di aspetti meramente formali, gli organi preposti dovranno considerare la sussistenza dei requisiti indicati e previsti dalle norme urbanistiche attualmente in vigore.

E precisamente, per le varianti in corso d'opera occorrerà valutare le istanze presentate alla luce delle disposizioni richiamate dall'articolo 22 del DPR 380/2001, come recepito in Sicilia con l'articolo 10 della legge regionale n. 16/2016, aggiornata alla legge regionale n. 23/2021 e dell'articolo 37 del DPR 380/2001, integralmente recepito in Sicilia.

Art. 10 Recepimento con modifiche dell'articolo 22

"Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività" e dell'articolo 23

"Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire"

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Sostituito con art.10 della Legge Regionale n. 23 del 06/08/2021)

- 1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, ivi incluse le modifiche ai prospetti prospicienti pubbliche strade o piazze, nei casi in cui dette modifiche non rientrino già negli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
- 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modificano la destinazione d'uso quando risultano urbanisticamente non rilevanti nonché gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni sull'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni che non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
- 3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.

- 4. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è prevista anche per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro e risanamento conservativo di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, come recepito dall'articolo 1, qualora riguardino le parti strutturali o i prospetti dell'edificio.
- 5. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica; di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le piscine pertinenziali prefabbricate interrate di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio appoggiate su battuti cementizi non strutturali.
- 6. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
 - 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS;
 - b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), anche nelle zone e negli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:
 - 1) il solaio sia preesistente;
 - il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
 - 3) la classificazione energetica dell'immobile sia conforme alle prescrizioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015;
 - c) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
 - d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
 - e) le opere per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentano la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento siano conformi al progetto attuato.
- 7. Gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e c), sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 7. Gli interventi di cui al comma 6, lettera d), sono soggetti ai contributi di costruzione come determinati al punto 6) della lettera d) del comma I dell'articolo 5.
- 8. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che riguardino immobili compresi in zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, ovvero ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, o sottoposti a vincolo di assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.

- 9. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi I, 2 e 3, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come recepito dall'articolo 1, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'articolo 1.
- 10. Previa segnalazione certificata di inizio attività, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni sono consentiti nel medesimo lotto gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati, nel rispetto della volumetria esistente, per motivi di sicurezza o di rispetto di distanze previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'intervento previo parere e autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza competente per territorio.

ed ancora:

Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità (indice)

- 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
- 2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
- 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.
- 4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
- 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
- 6. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36.

,,

Per le varianti ai progetti approvati che riguardano interventi edilizi la cui configurazione è riconducibile a quelli previsti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 del DPR n. 380/2001, il legislatore ha fatto salva la facoltà di chiedere il rilascio del permesso di costruire, anche nel caso di regolarizzazione ex post, e in tale situazione, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del medesimo DPR, ma trova applicazione la normativa di cui all'articolo 37 del DPR come recepito dall'articolo 1 della L.R. n. 16/2016.

9. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi I, 2 e 3, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come recepito dall'articolo 1, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'articolo 1.

Fatto salvo, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31,33,34,35,44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36 del DPR 380/2001, si possono analizzare alcune fattispecie similari di interventi edilizi da sottoporre all'approvazione della Commissione articolo 5, previo parere di conformità urbanistica rilasciato dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 37 del DPR 380/2001.

In ordine ai casi prospettati dall'ufficio fino a questo momento, la commissione o il competente settore possono verificare:

CASO 1

Progetto di variante presentato all'ente dall'interessato, prima del 3° SAL, esitato favorevolmente dalla commissione articolo 5) ma non viene rilasciata la concessione edilizia.

I lavori sono realizzati in conformità al progetto approvato, vengono liquidati dall'Ente gli stati di avanzamento.

In questo caso si è in presenza di un'attività edilizia regolare perché trova applicazione il dettato normativo richiamato che stabilisce che l'approvazione della commissione con i poteri speciali conferiti dalla legge supera qualunque atto di assenso o di autorizzazione della amministrazione attiva, ivi compreso l'atto di concessione.

Il settore tecnico dovrà comunque rilasciare un atto di concessione ricognitivo, teso esclusivamente ad accertare che il titolare della pratica edilizia debba corrispondere una eventuale differenza degli oneri di costruzione, qualora la superficie realizzata sia superiore a quella ammessa a contributo.

Prima dell'esame della pratica il titolare tramite il proprio tecnico dovrà dimostrare tramite dichiarazione asseverata che lo stato dell'arte è conforme a quello depositato presso l'ufficio.

CASO 2

Il progetto di variante presentato prima del 3° SAL e non esaminato dalla commissione articolo 5).

I lavori previsti nella variante progettuale risultano conformi a quelli realizzati. Lo stato dell'arte dell'edificio è conforme alla variante progettuale.

Stato di avanzamento dei lavori regolarmente liquidato dal comune agli interessati.

Il fatto che il comune, quale ente delegato al controllo degli atti, abbia provveduto a liquidare le somme relative allo stato di avanzamento dei lavori, anche in assenza degli atti autorizzativi di natura edilizia, avvalora la tesi della formazione dell'atto di concessione, per il principio del silenzio assenso, dato che deve ritenersi per giurisprudenza costante (CDS n. 1642/2008, CGA Sicilia n. 243/2012) che l'inerzia della pubblica amministrazione non possa incidere negativamente sulle richieste dei cittadini.

Anche in questo caso, si ritiene che la variante progettuale possa essere esaminata dalla speciale commissione articolo 5 e approvata, se sussistono le condizioni di legge e di conformità agli strumenti di pianificazione, previa acquisizione del parere di conformità urbanistica da parte del settore tecnico, che a conclusione del procedimento potrà rilasciare un atto ricognitivo di permesso a costruire, quale documento formale di autorizzazione alla costruzione che diventa atto esecutivo e di conformità allo stato dell'arte delle opere realizzate.

Come per il punto precedente è necessario acquisire un formale atto di natura tecnica da cui si evinca la corrispondenza tra lo stato attuale dei lavori e la documentazione di variante agli atti dell'ufficio.

CASO 3

Il progetto di variante presentato dopo il 3° SAL e non esaminato dalla commissione articolo 5). I lavori previsti nella variante progettuale risultano conformi a quelli realizzati. Stato dell'arte dell'edificio conforme alla variante progettuale. Stato di avanzamento dei lavori regolarmente liquidato dal comune agli interessati.

Si ritiene che tale fattispecie sia riconducibile **alla variante in corso d'opera,** posto che i lavori non sono ancora collaudati.

Per cui verificate le condizioni di legittimità per i casi singoli che saranno esaminati, trova applicazione la disposizione prevista dall'articolo 22 e dall'articolo 37 comma 1) del DPR 380/2001.

Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità (Indice)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

Per queste fattispecie le varianti a permessi di costruire sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista incaricato, sempre che le opere in varianti non si configurino **come variazioni essenziali**, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche – edilizie e alle norme sui vincoli paesaggistici, idrogeologici e di tutela del patrimonio storico, artistico, etc.

3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.

CASO 4

Fattispecie di varianti con elementi che si configurano come "variazione essenziale" comunque conformi alle norme urbanistiche – edilizie (accertamento della doppia conformità).

Progetto di variante non approvato dagli organi competenti.

L'articolo 32 del DPR 380/2001 definisce la natura qualitativa/edilizia degli interventi effettuati sugli edifici in assenza di autorizzazioni che rappresentano variazioni essenziali:

Art. 32 - Determinazione delle variazioni essenziali (indice)

Art. 12 legge Regionale n.16 del 10/08/2016
Recepimento con modifiche dell'articolo 32
'Determinazione delle variazioni essenziali'
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
modificato dall'art.49 della legge regionale n.16 del 11 agosto 2017
(Modificato con art.12 della Legge Regionale n. 23 del 06/08/2021)

1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento;
- un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento;
- d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti. Rientrano in questa fattispecie una diversa ubicazione o un diverso orientamento del fabbricato all'interno del lotto rispetto al progetto assentito alla fine;
- e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1;
- f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

Con le precisazioni indicate dai successivi commi e in particolare dal comma 5 che, invece, considera le variazioni indicate al comma 1) come " totale difformità" ai sensi degli articoli 31 e 44, se introdotte su immobili sottoposti a tutela architettonica e/o ambientale.

5. Qualora le variazioni indicate al comma 1 siano introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, nonché su immobili che insistono in aree sottoposte a vincoli di assetto idrogeologico, sono considerate come totale difformità ai sensi degli articoli 31 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall'articolo 1. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Nel caso esaminato, qualora dovesse pervenire all'esame della commissione una variante progettuale con l'introduzione di interventi edilizi configurabili come variazioni essenziali, poiché rientranti in una delle fattispecie elencate nel comma citato, allora dovrà farsi riferimento alla procedura prevista dall'articolo 36 del DPR 380/2001 e precisamente all'accertamento preventivo della c/d doppia conformità urbanistica.

Per i casi di variazione strutturale dell'edificio si è del parere che può trovare applicazione anche in seno ai lavori della commissione articolo 5, la previsione di legge dettata dall'articolo 110 della legge regionale 4/2003 e cioè:

"Art. 110. Pareri di idoneità statica e sismica

- 1. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, ai fini dell'idoneità statica e sismica di cui all'articolo 4 delle legge 5 novembre 1971, n. 1086, e degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si applicano le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26,
- 2. I competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla procedura di cui al presente articolo.".

Ovviamente, la norma citata può essere attuata per gli interventi edilizi di ricostruzione post sisma se correlata alle attività che sono di esclusiva competenza della commissione articolo 5), come pedissequamente richiamate dalla legge 178/76 e successive modifiche ed integrazioni.

In definitiva si riporta uno schema sintetico di casi e/o procedimenti che potranno interessare le attività di verifica e di approvazione di progetti edilizi pendenti presso l'ufficio ricostruzione:

Caso	Tipologia di difformità	Variante presentata o meno	Esecuzione difforme elaborato
1	Differenze architettoniche	- Si	approvato.
		- No	- No
2	Cambi di destinazione d'uso non autorizzati		
3	Difformità aperture esterne		
4	Chiusura porticati	- Si	
		- No	
5	Fabbricati con progetto approvato con un solo piano e realizzati con piani cantinato oppure con tetto a falde oppure con un piano in più	 Presentata variante prima del SAL e non approvata; Presentata variante dopo il SAL e non approvata; Variante non presentata. 	# - W W.
6	Struttura realizzata difforme a quella approvata	 Presentata variante prima del SAL e non approvata; Presentata variante dopo il SAL e 	

		non approvata; - Variante non presentata.
7	Progetti approvati su un lotto e realizzati su altro lotto	

07/04/2022

IL RES.LE DEL IV SETTORESINDACO
(Ing. Aurelio Lovoy)

Lever Lever Rous,